

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO CON INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, DI BEVANDE FREDDE E MERENDE (SNACK), PRESSO LE SEDI DI ARPAV (CIG \*\*\*\*\*)**

**TRA**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede legale, in base ai poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021 (nel seguito per brevità anche “**ARPAV**”),

**E**

\*\*\*\*\*, con sede legale in \*\*\*\*\*, Via \*\*\*\*\* n. \*\*, iscritta al Registro delle Imprese di \*\*\*\*\*, al n. \*\*, P. IVA \*\*\*\*\*- C.F. \*\*\*\*\*, in persona del Procuratore/Legale rappresentante, \*\*\*\*\* (nel seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

**PREMESSO CHE**

- con propria Determinazione n. \*\*\*\* del \*\*\*\*\*, ARPAV ha disposto l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 187, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante l’installazione e la gestione, intesa come rifornimento e manutenzione di 33 (n. trentatré) distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso undici (n. 11) sedi di ARPAV, dislocate nel territorio della Regione Veneto, così come dettagliate nell’allegato n. 5.1 al Capitolato Tecnico, per una durata di 60 mesi, tramite RdO n. \*\*\*\*\* del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (CIG \*\*\*\*\*), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con propria Determinazione n. \*\*\*\* del \*\*\*\*\*, ARPAV ha aggiudicato la predetta procedura negoziata al Concessionario che ha ottenuto un punteggio di \*\*\*\*.
- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta medesima.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse, unitamente ai documenti di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato tecnico e relativi allegati;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Offerta tecnica e relativi allegati;
- D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;

- Garanzia definitiva;
- Polizza assicurativa.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi.

## **Art. 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

Il presente affidamento in concessione è regolato:

1. dal Capitolato tecnico e relativi allegati;
2. dall'Offerta tecnica e relativi allegati;
3. dal presente Contratto nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate;
4. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. dal D.M. 6 novembre 2023, pubblicato sulla GU n. 282 del 2 dicembre 2023, come modificato dal D.M. 17 maggio 2024, pubblicato sulla GU n. 131 del 6 giugno 2024, relativo ai criteri ambientali minimi (CAM);
6. dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
7. dalle norme in materia di contabilità pubblica;
8. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nei documenti di Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

## **Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

ARPAV, come sopra rappresentata, affida in concessione al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la prestazione del servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le n. 11 sedi di ARPAV individuate nell'allegato n. 5.1 al Capitolato Tecnico.

È designato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Paola De Lazzer, Dirigente della U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori.

## **Art. 4 - DURATA**

Il presente Contratto ha una durata di 60 mesi, dal 01/08/2025 sino al 31/07/2030.

## **Art. 5 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il Contratto potrà essere modificato senza nuova procedura di aggiudicazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ARPAV, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per esigenze connesse alla organizzazione del lavoro o di natura logistica, anche in conseguenza di sopravvenienze normative, potrà richiedere al Concessionario l'installazione di altri distributori automatici nel limite del 50% di quelli originariamente previsti o la riduzione dei distributori installati, sempre nel limite del 50% o comunque modifiche alla collocazione degli stessi nell'ambito delle sedi di ARPAV. Il canone

sarà adeguato corrispondentemente all'aumento o alle diminuzioni di cui sopra sulla base del canone unitario del distributore.

La rimozione di ciascun distributore, su richiesta di ARPAV, sarà eseguita dal Concessionario a proprie spese.

Parimenti, le spese per l'eventuale spostamento dei distributori in sedi o siti diversi, decise da ARPAV in base alle proprie esigenze organizzative, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà, previo nulla osta scritto del RUP, sostituire i distributori con altri che abbiano caratteristiche tecnico-qualitative pari o superiori a quelle delle apparecchiature oggetto di sostituzione.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, purché non imputabili al Concessionario, questi, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., potrà chiedere la revisione del Contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula. In tal caso, la durata del Contratto sarà prorogabile ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura e con le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario indicherà, entro 5 giorni dalla stipula del presente Contratto, il nominativo e i recapiti (mail, numeri di telefono fisso e cellulare) del soggetto designato quale Responsabile del servizio referente nei confronti di ARPAV, nonché di un suo sostituto in caso di assenza, che dovrà assicurare la piena reperibilità nei giorni e orari di servizio per tutta la durata della concessione. Tutto quanto dichiarato e/o sottoscritto dal Responsabile del servizio s'intenderà dal medesimo dichiarato e/o sottoscritto per conto del Concessionario.

#### **Art. 7 - TERMINE PER L'INSTALLAZIONE**

La consegna e l'installazione dei distributori automatici dovrà essere effettuata a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il termine per l'installazione, comprensivo della verifica di buon funzionamento, è fissato in 15 giorni dall'avvio del servizio.

La consegna dei distributori si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento delle stesse, e dovrà essere effettuata presso le strutture e negli spazi di cui all'All. 5.1 del Capitolato tecnico.

L'installazione si intende comprensiva di allacciamento all'impianto elettrico e, laddove previsto, a quello idrico.

Ogni operazione relativa all'installazione dovrà essere eseguita dal Concessionario che, per lo scarico del materiale e ogni altra attività connessa, non potrà avvalersi di personale di ARPAV.

ARPAV accerterà la conformità dei distributori installati a quanto previsto nel Capitolato tecnico (art.7) e assisterà alle relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici del Concessionario; della verifica di buon funzionamento sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Responsabile del servizio (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal DEC o suo assistente per ARPAV.

Qualora le prove di buon funzionamento dovessero evidenziare guasti, malfunzionamenti o altri inconvenienti, il Concessionario dovrà eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data della comunicazione di accertamento negativo.

Qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature installate dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario, a proprie spese e senza alcun onere per ARPAV, dovrà sostituirle con altre apparecchiature aventi analoghe caratteristiche.

L'installazione e/o la sostituzione dei distributori in garanzia, dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con ARPAV.

Alla scadenza del Contratto, il Concessionario, entro i successivi 7 giorni, dovrà asportare le proprie apparecchiature, a proprie spese e senza alcun onere per ARPAV, e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del Contratto; delle attività di riconsegna sarà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Responsabile del servizio (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal DEC o suo assistente per ARPAV.

Ogni onere relativo alla mano d'opera, spese di trasferta e la sostituzione delle parti di ricambio, necessarie per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, è a carico del Concessionario.

## **Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, modalità e termini indicati nel presente Contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

I distributori devono essere in possesso delle caratteristiche tecniche previste all'art. 7 Capitolato tecnico.

Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli altri obblighi previsti nel Capitolato tecnico, il Concessionario dovrà:

- a) garantire, in caso di mancata erogazione dei prodotti o di altro malfunzionamento dei distributori, la restituzione, da parte del personale del Concessionario, all'utente dei soldi indebitamente trattenuti;

- b) garantire il costante rifornimento dei distributori prevedendo un numero di passaggi del proprio personale atto ad assicurare che l'erogazione del servizio agli utenti avvenga senza soluzione di continuità in relazione all'effettivo consumo di prodotti da parte degli stessi;
- c) sostituire, previa autorizzazione di ARPAV, i distributori con altri di diversa tipologia nel caso si dimostrassero non commisurati (sovradimensionati o sottodimensionati) all'effettivo fabbisogno del numero degli utenti per sede/piano di allocazione;
- d) gestire totalmente, senza onere alcuno per ARPAV, la distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di Euro 3,00, dandone adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni;
- e) garantire la costante pulizia interna ed esterna dei distributori installati e la periodica sanificazione e disinfezione degli stessi, sottoporre periodicamente le apparecchiature ai necessari controlli, stoccare e conservare in magazzino i prodotti destinati alla somministrazione in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP - Regolamento (CE) n. 825/2004;
- f) utilizzare prodotti per la pulizia e la sanificazione dei distributori conformi alla vigente normativa in materia;
- g) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, di autorizzazione sanitaria o idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante il numero di registrazione del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004;
- h) adempiere a tutto quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015 in merito al censimento dei distributori automatici, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- i) comunicare l'installazione dei distributori all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni in materia, per i successivi controlli e per il rilascio del relativo nulla osta;
- j) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori nel caso di sopravvenute esigenze di ARPAV;
- k) provvedere, su richiesta di ARPAV, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire l'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- l) monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati;
- m) fornire report annuali sui consumi dei prodotti e sui fatturati conseguiti.

## **Art. 9 - PRODOTTI DA EROGARE**

Per tutto quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti da erogare e le relative categorie, si rinvia a quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 10 - PREZZI**

Il Concessionario è tenuto ad applicare ai prodotti erogati i prezzi indicati in fase di gara nell'Offerta economica.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ARPAV procederà con cadenza annuale, a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, in particolare ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b) del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti superiore al 5% (per cento), quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi dei prodotti saranno aggiornati, nella misura dell'80% (per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l' "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)".

ARPAV si riserva la facoltà di incrementare il canone concessorio della stessa percentuale applicata nella revisione prezzi del servizio.

#### **Art. 11 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE, IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E CANONE DI CONCESSIONE**

Le Parti convengono che la controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di alimenti e bevande tramite i distributori automatici.

Il valore del canone che il Concessionario dovrà corrispondere ad ARPAV per l'intero periodo è pari ad Euro 32.490,00 (IVA escl.), per n. 33 distributori automatici, corrispondente ad un canone annuo pari ed Euro 6.498,00 (IVA escl.).

Il canone di concessione annuo a macchina che il Concessionario dovrà corrispondere ad ARPAV è di Euro 216,00 (IVA escl.); solo per i distributori automatici per l'erogazione di bevande calde mediante l'uso di apposite cialde il canone annuo a macchina è di Euro 6,00 (IVA escl.).

#### **Art. 12 – PENALI E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Si intendono integralmente richiamate, in materia di penali, le disposizioni di cui all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 10 "Penali" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

Inoltre, in caso di mancato rispetto di particolari obblighi previsti nel Capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- a) posto che, ai sensi dell'art. 5, il canone dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata con scadenza il 31.01 di ciascun anno e che la frazione di rata dell'anno 2025 dovrà essere pagata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente contratto, nonché che le successive fatture emesse dall'Agenzia dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, per ritardato versamento del canone, anche solo parziale, sarà applicata una penale di € 100,00 sino al 30° giorno, termine oltre il quale ARPAV si riserva di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva;
- b) in caso di ritardo nell'installazione di tutti o alcuni dei distributori entro il termine previsto all'art. 10 del Capitolato tecnico, non imputabile ad ARPAV ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una penale giornaliera pari all' 1% dell'intero canone contrattuale; ove il predetto ritardo superi i 10 giorni solari, è facoltà di ARPAV di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. incamerando la garanzia definitiva e di rivolgersi al secondo operatore in graduatoria;
- c) in caso di ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13.2 del Capitolato tecnico, sarà applicata una penale di € 30,00 al giorno (solare); ove il ritardo superi i 30 giorni solari dal detto termine, ARPAV potrà risolvere il contratto incamerando la garanzia definitiva;
- d) in caso di ritardo nell'asportazione dei distributori e nel ripristino dello stato dei luoghi per scadenza contrattuale rispetto al termine previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- e) per carente pulizia dei distributori o altre non conformità sotto il profilo igienico sanitario (ad es. prodotti scaduti), sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare dalla contestazione;
- f) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di mantenere puliti i locali, a fronte delle operazioni di rifornimento e di smaltimento degli imballaggi, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni infrazione;
- g) per aumento non autorizzato dei prezzi offerti in fase di gara o comunque approvati da ARPAV, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno solare dalla contestazione sino al ripristino della regolarità;
- h) qualora, in caso di controlli, i prodotti dei distributori risultino di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell'offerta o previsto per legge, ARPAV applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno solare dalla contestazione sino al ripristino della regolarità;
- i) per ritardato o mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti o "fermo macchina" per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- j) per somministrazione di prodotti non autorizzati da ARPAV, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di esposizione del prodotto sino alla sua eliminazione dal distributore;

- k) per ogni altro inadempimento alle disposizioni del Capitolato tecnico sarà applicata una penale di € 30,00 per singola infrazione.

ARPAV provvederà in presenza di inadempienza contrattuale a darne comunicazione al Concessionario, tramite pec, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e /o provvedere in merito, informando ARPAV dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, ARPAV, applicherà, se del caso, la penale.

Le penali saranno pagate dal Concessionario mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione; in mancanza ARPAV si rivarrà sull'importo della garanzia definitiva versata, con obbligo del Concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua reintegrazione.

Se l'ammontare delle penali supererà il 10% dell'importo contrattuale, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva.

ARPAV si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, idonei controlli, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente capitolato.

I controlli possono essere effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni da ARPAV, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video.

Le predette verifiche sono effettuate dal DEC o suoi assistenti.

L'attività di verifica riguarda la gestione del servizio nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) corrispondenza dei prezzi dei prodotti in vendita rispetto al listino prezzi offerto;
- b) varietà, qualità e quantità dei prodotti forniti (a esempio saranno verificate le date di scadenza dei prodotti, la rispondenza alle grammature richieste, eventuali difetti di confezionamento, ecc...) anche rispetto alle prescrizioni dei CAM;
- c) corretto funzionamento delle apparecchiature.

Gli esiti delle suddette verifiche saranno comunicati al RUP il quale, laddove dalle verifiche risultino irregolarità rispetto all'esecuzione del servizio, valuterà l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Le suddette verifiche potranno, inoltre, dare luogo alla formulazione da parte del RUP di raccomandazioni al Concessionario, volte a migliorare il servizio fornito mediante l'adozione di eventuali azioni correttive.

### **Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata con



scadenza il 31/01 di ciascun anno. Si precisa che la frazione di rata dell'anno 2025 dovrà essere pagata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente Contratto.

Le fatture emesse da ARPAV dovranno essere pagate con le modalità nelle stesse indicate, entro 30 giorni dal ricevimento.

Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF67GD.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ARPAV rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.

Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata ad ARPAV (C.F.92111430283) – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 Padova – e riporterà le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il riferimento al presente Contratto, al CIG, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza.

La ritenuta di garanzia dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà essere scomputata direttamente dal Concessionario a monte dell'emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente Contratto. Il Concessionario, il subcontraente o il subconcessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

A tal fine il Concessionario ha dichiarato gli estremi dei conti correnti dedicati alla presente commessa e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Il Concessionario renderà tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

#### **ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario dichiara di aver costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, dell'importo pari ad Euro \*\*\*\*\* mediante garanzia fideiussoria n. \*\*\*\*\* emessa in data \*\*\*\*\* da \*\*\*\*\*

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata della concessione e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La garanzia sarà svincolata in conformità al disposto dell'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 15 - PERSONALE**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Nell'esecuzione del servizio, il Concessionario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In relazione alle attività connesse all'esecuzione del servizio si richiamano integralmente le prescrizioni contenute nell'art. 14 "Personale addetto al servizio" del Capitolato tecnico.

#### **Art. 16 - RISOLUZIONE**

Si intendono integralmente richiamate, in materia di risoluzione, le disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 12 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni generali di Contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

Inoltre, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. civ., ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 del medesimo Codice, previa dichiarazione da comunicarsi al a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone oltre il 30° giorno dalla scadenza della relativa rata;
- b) ritardo nella installazione dei distributori rispetto al termine previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico, oltre i 10 giorni solari dal detto termine;

- c) ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13.2 del Capitolato tecnico, oltre i 30 giorni dal detto termine;
- d) interruzione del servizio, anche parziale, senza giustificato motivo;
- e) reiterati inadempimenti (almeno 7 nell'anno) da parte del Concessionario, anche se non gravi;
- f) sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro, emesso dalle Autorità competenti, delle specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività oggetto del servizio;
- g) abbandono del Contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- h) cessione, anche parziale, del Contratto;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- j) qualora le penali superino, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- k) violazione delle norme in materia di subconcessione;
- l) violazione delle norme in tema di riservatezza.

ARPAV non riconoscerà al Concessionario alcun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che possa derivare dalla risoluzione del contratto per colpa del medesimo. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da ARPAV rispetto a quelle previste dal Contratto risolto; le stesse saranno prelevate dalla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti spettanti al Concessionario a qualsiasi titolo.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Si intendono integralmente richiamate, in materia di recesso, le disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 13 "Recesso" delle "Condizioni generali di Contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

#### **Art. 18 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

Il Concessionario sarà obbligato a risarcire ARPAV da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare, in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

Il rischio di eventuali furti, sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario è, altresì, responsabile degli eventuali danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di avere stipulato polizza assicurativa con validità \*\*\*\*\* con oneri a suo carico, identificata con il numero \*\*\*\*\* con la società \*\*\*\*\*, come da dichiarazione di assicurazione rilasciata dalla medesima in data \*\*\*\*\*, per responsabilità civile generale da eventuali danni causati sia ai beni di proprietà di ARPAV e ai suoi dipendenti sia a cose di terzi e persone e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 1.000.000,00

La stessa polizza è stata stipulata per la copertura della responsabilità civile generale verso terzi per danni apportati sia ai beni di proprietà di ARPAV ed ai suoi dipendenti, sia a cose di terzi e persone, a copertura del rischio da incendio o di altri danni derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

Copia della predetta polizza assicurativa è stata fornita ad ARPAV entro i termini previsti per la stipula del presente Contratto e prevede espressamente la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso ARPAV e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati, nonché la tutela dello smercio dei prodotti.

ARPAV è esonerata da ogni responsabilità per eventuali anomalie, mancanza di energia elettrica, mancanza della fornitura di qualsiasi servizio connesso al funzionamento dei distributori automatici, anche qualora i predetti eventi siano dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi. In caso di danni consequenziali agli eventi sopra riportati, nonché per mancati introiti subiti dal Concessionario, quest'ultimo non potrà rivalersi in alcun modo su ARPAV. Parimenti ARPAV declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio in oggetto.

#### **Art. 19 - SUBAPPALTO**

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, esegue direttamente la prestazione principale della concessione e non intende affidare in subconcessione l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni secondarie.

ovvero

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, esegue direttamente la prestazione principale della concessione e affida in subconcessione le seguenti prestazioni, che a loro volta non possono essere oggetto di ulteriore subconcessione: \*\*\*\*\*

Il subconcessionario è comunque tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di tracciabilità.

Ai fini dell'autorizzazione della subconcessione, il Concessionario dovrà trasmettere ad ARPAV il Contratto di subconcessione e la documentazione prevista ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

A pena di nullità, è vietato cedere anche parzialmente il presente Contratto, salvo quanto previsto dall' artt. 120 comma 1, lett. d), punto n. 2 e art. 189 comma 1, lett. d), punto n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, ARPAV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si richiamano le disposizioni previste dall'art. 21 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico del Concessionario, in conformità a quanto prescritto dal comma 10 del medesimo articolo e dall' Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4, in Euro 120,00.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici di tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

Non è ammesso il pagamento di bollo in modalità virtuale.

Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione della concessione, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente Contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

Sono comunque a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente Contratto, ad eccezione di quelli che sono a carico di ARPAV per legge.

#### **Art. 23 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Padova.

#### **Art. 24 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nella documentazione di gara, si rimanda alle norme del D.Lgs. n. 36/2023, del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il Concessionario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 1 (Norme regolatrici del Contratto); n. 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Risoluzione per inadempimento); n. 9 (Recesso); n. 12 (Penali e rilievi); n. 13 (Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito)*

Letto, approvato e sottoscritto

ENTE CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

ARPAV